

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1466

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri
(D'ALEMA)

e dal Ministro della difesa
(PARISI)

di concerto col Ministro dell'interno
(AMATO)

col Ministro della giustizia
(MASTELLA)

col Ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA-SCHIOPPA)

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale
(DAMIANO)

e col Ministro della salute
(TURCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 2007

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale al Trattato
sullo statuto di EUROFOR, con allegata Dichiarazione, redatto
a Lisbona il 12 luglio 2005

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	5
Analisi dell’impatto della regolamentazione	»	7
Disegno di legge	»	9
Testo del Protocollo in lingua ufficiale e facente fede	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - 1. *Finalità dell'atto*

Il Protocollo addizionale al Trattato sullo *status* della «Euroforza Operativa Rapida» (EUROFOR) è stato redatto allo scopo di definire lo *status* del personale assegnato dalle Parti firmatarie del predetto Trattato (Repubblica italiana, Regno di Spagna, Repubblica francese e Repubblica portoghese) presso la Cellula permanente della «Forza marittima europea» (EUROMARFOR).

2. *Compiti e struttura della EMF PC*

La Cellula permanente di EUROMARFOR (EMF PC) ha il compito di supportare il Comandante di turno di EUROMARFOR nella pianificazione delle attività della Forza e di esercitare il necessario collegamento con le Autorità navali delle Parti. In caso di attivazione di EUROMARFOR per operazioni reali o per esercitazioni, la EMF PC assicura, altresì, le attività connesse con la direzione e la condotta dell'operazione/esercitazione. In relazione al carattere rotazionale del Comando di EUROMARFOR, la EMF PC può avere sede in Italia, Spagna, Francia o Portogallo.

La EMF PC è composta da un rappresentante assegnato permanentemente da ciascuna delle «Parti» e da un rappresentante di ciascun «Paese osservatore» (al momento, Grecia e Turchia). Essa può, altresì, integrare ulteriore personale messo a disposizione dalle Parti, da altri Stati che compongono la Forza o candidati a farne parte. Essa è integrata nell'ambito dello *staff* proprio del Comandante di turno di EUROMARFOR ed è dotata degli spazi e dei mezzi necessari per esercitare compiutamente le proprie funzioni. Un ufficiale appartenente allo *staff* na-

zionale del Comandante di EUROMARFOR esercita le funzioni di Direttore della EMF PC (DEMF PC). Questi dirige e coordina l'attività dell'EMF PC e rappresenta EUROMARFOR o il suo Comandante quando appropriato/necessario.

I rappresentanti nazionali nella EMF PC possono essere designati ad agire da ufficiali di collegamento presso altri Comandanti e/o svolgere attività di pianificazione e collegamento presso altri Comandi. Essi possono essere, altresì, impegnati in attività addestrative o di pianificazione operativa ed essere temporaneamente integrati nell'ambito dello *staff* imbarcato, nonché partecipare alle riunioni periodiche, se necessario.

3. *Contenuti del Protocollo*

Il Protocollo Addizionale, redatto a Lisbona il 12 luglio 2005, estende al personale assegnato presso la EMF PC le garanzie e gli obblighi di cui al Trattato relativo allo *status* di EUROFOR, firmato a Roma il 5 luglio 2000, e ratificato ai sensi della legge 19 agosto 2003, n. 251, con specifico riferimento agli articoli seguenti:

- articolo 3, commi 3, 4, 5, 6: definizione di componente civile, persone a carico, Stato d'origine e Stato di accoglienza;

- articolo 12: rispetto del diritto vigente nello Stato di accoglienza da parte dei membri della Forza e della componente civile, ad eccezione della normativa in materia d'immigrazione ed agli adempimenti per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri;

- articolo 13: facoltà dei membri della Forza di portare le loro armi, ove consentito dallo Stato di accoglienza;

- articolo 14: validità delle patenti militari rilasciate da ciascuna delle Parti;

- articolo 16: azioni in caso di decesso di un membro della Forza o della componente civile;

- articolo 17: prevalenza della giurisdizione dello Stato di accoglienza sui membri della Forza o sulla componente civile o sulle persone a loro carico, salvo l'esercizio in via prioritaria da parte dello Stato d'origine per reati attinenti e/o in connessione con il servizio e per l'esercizio del potere disciplinare;

- articolo 18: mutua assistenza ed informazione reciproca delle Autorità delle Parti nello svolgimento di inchieste e nei casi di arresto, fermo provvisorio e consegna;

- articolo 19: collaborazione dello Stato di accoglienza relativamente all'esecuzione di pene detentive riguardanti personale dello Stato d'origine;

- articolo 20: criteri per il risarcimento dei danni connessi con l'applicazione del Trattato ed in esercitazione o in operazioni;

- articolo 21, comma 1: criterio per il risarcimento dei danni compiuti fuori dal servizio;

- articolo 25: criteri per la somministrazione dell'assistenza sanitaria;

- articolo 33: disposizioni in materia fiscale.

4. *Obblighi/potestà derivanti dal Protocollo*

La valutazione sugli obblighi/potestà derivanti dal Protocollo e sulle eventuali connesse implicazioni finanziarie e/o sull'ordinamento interno dipendono dalla collocazione della EMF PC.

Quando la EMF PC è costituita sul territorio nazionale, l'impatto è riferito alle esigenze di supporto, essenzialmente di natura logistica, ai rappresentanti delle altre Parti, agli osservatori stranieri ed alle persone a loro carico, così come definite nel Trattato sullo *status* di EUROFOR, firmato a Roma il 5 luglio 2000.

Quando invece la EMF PC è costituita presso una delle altre Parti firmatarie del predetto Trattato (Spagna, Francia o Portogallo) o presso altri Comandi o imbarcata, così come indicato nel paragrafo 2, l'impatto è di natura essenzialmente finanziaria ed è riferito al solo personale italiano assegnato presso tale cellula.

In entrambi i casi, comunque, l'attuazione del provvedimento non incide sull'assetto delle pubbliche amministrazioni, interessando quasi esclusivamente il Ministero della difesa, né richiede la creazione presso quest'ultimo di nuove strutture organizzative. Pertanto, non si ravvisano sussistere condizioni che possano influire negativamente nell'attuazione del provvedimento, in quanto la materia concerne un ambito operativo ampiamente consolidato nell'ambito dell'Amministrazione della difesa.

Le Amministrazioni interessate all'applicazione del presente Protocollo hanno concordato che, in sede di deposito dello strumento di ratifica, l'Italia provvederà all'apposizione della seguente dichiarazione interpretativa a margine dell'articolo 2, relativamente all'applicazione dell'articolo 12 del vigente Trattato EUROFOR.

«Per consentire l'esenzione dagli obblighi previsti nell'articolo 12 del Trattato EUROFOR in materia di immigrazione e soggiorno, EUROFOR è tenuto a fornire ai familiari extracomunitari del proprio personale dipendente un apposito documento atto a certificare lo *status* particolare di familiare a carico del personale in forza a EUROFOR».

Dall'attuazione delle disposizioni previste nel presente Atto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la prescritta relazione tecnica ai sensi del comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ASPETTI TECNICO NORMATIVI IN SENSO STRETTO

a) Necessità dell'intervento normativo:

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa ad un Protocollo, che costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano in materia di cooperazione militare, in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale.

b) Analisi del quadro normativo:

Il Protocollo impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i Paesi interessati.

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti:

Le norme proposte non incidono sulle leggi e regolamenti vigenti.

d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario:

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale:

Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali:

Non si pone il problema di verificare la coerenza del provvedimento con le fonti giuridiche relative alla cosiddetta «*devolution*», in quanto la materia disciplinata rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione.

g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione:

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta «delegificazione», per le ragioni indicate al punto *c*). Pertanto, rimangono verificate le condizioni in titolo.

ELEMENTI DI *drafting* E LINGUAGGIO NORMATIVO

a) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso:*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

b) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi:*

Nel provvedimento di ratifica non si effettuano richiami normativi.

c) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti:*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre le previsioni normative.

d) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo:*

Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

ULTERIORI ELEMENTI

a) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto:*

Non risultano produzioni giurisprudenziali in materia né si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in corso su analoghi provvedimenti di ratifica.

b) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter:*

In materia non risultano altri progetti di legge all'esame del Parlamento.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Ambito dell'intervento

Il presente intervento normativo si colloca nell'ambito della politica governativa in materia di cooperazione con le strutture della difesa degli altri Paesi. Nello specifico, il Protocollo Addizionale al Trattato sullo *status* della «Euroforza Operativa Rapida» (EUROFOR), redatto a Lisbona il 12 luglio 2005, si applica al personale assegnato dalle Parti firmatarie del predetto Trattato (Repubblica italiana, Regno di Spagna, Repubblica francese e Repubblica portoghese) presso la Cellula permanente della «Forza marittima europea» (EUROMARFOR), alla componente civile e sulle persone a loro carico, sia quando operanti sul territorio nazionale sia quando ospitati sul territorio di Spagna, Francia o Portogallo, nonché quando distaccati presso altri Comandi o temporaneamente integrati nell'ambito dello *staff* imbarcato del Comandante di EUROMARFOR.

Obiettivi e risultati attesi

Definire lo *status* del personale assegnato presso la Cellula permanente di EUROMARFOR (EMF PC), del personale civile e delle persone a loro carico, così come definite nel Trattato sullo *status* di EUROFOR, firmato a Roma il 5 luglio 2000. Il recepimento del Protocollo nell'ordinamento contribuisce al rafforzamento delle relazioni con gli altri Paesi che costituiscono EUROMARFOR e ne accresce l'operatività, con le derivanti positive ricadute sul piano nazionale ed internazionale.

Metodologia adottata

Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l'analisi dell'impatto regolamentare, trattandosi di provvedimento che non presenta aspetti progettuali di particolare complessità.

Impatto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni

L'attuazione del provvedimento, che interessa esclusivamente l'amministrazione della Difesa, non incide sull'assetto delle pubbliche amministrazioni, né richiede la creazione di nuove strutture organizzative.

I relativi oneri sono gestiti nell'ambito delle normali assegnazioni di bilancio per la Difesa.

Impatto sui destinatari diretti

La norma consente una chiara definizione dello *status* del personale italiano e straniero interessato, con criteri univoci rispetto al personale facente parte di EUROFOR.

Impatto sui destinatari indiretti

Tale forma di impatto si applica solo nei periodi di permanenza della EMF PC sul territorio nazionale, con effetti limitati dall'esiguità del personale che costituisce la cellula.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale al Trattato sullo statuto di EUROFOR, con allegata Dichiarazione, redatto a Lisbona il 12 luglio 2005.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del Protocollo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTATO SULLO STATUS DI EUROFOR

La Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica Francese e la Repubblica Portoghese, qui di seguito denominate "le Parti"

in considerazione della dichiarazione comune dei Ministri degli Affari Esteri e della Difesa di Italia, Spagna, Francia e Portogallo in merito a EUROMARFOR, adottata il 15 maggio 1995 a Lisbona, ed in considerazione del trattato relativo allo status di EUROFOR firmato a Roma il 5 luglio 2000,

allo scopo di contribuire al rafforzamento dell'Identità Europea di Sicurezza e Difesa, e di contribuire a rafforzare la politica europea in materia di sicurezza e difesa,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Il presente protocollo addizionale ha per oggetto la definizione dello status del personale assegnato dalle Parti presso la Cellula Permanente di EUROMARFOR. Quest'ultima, posta alle dipendenze di COMEUROMARFOR, garantisce la pianificazione ed il collegamento con le Autorità navali delle Parti.

ARTICOLO 2

Le disposizioni qui di seguito elencate del trattato relativo allo status di EUROFOR, firmato a Roma il 5 luglio 2000, si applicano, *mutatis mutandis*, al personale di cui all'articolo 1:

Articolo 3, commi 3, 4, 5, 6;
Articoli 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19;
Articoli 20, 21 comma 1;
Articoli 25 e 33.

ARTICOLO 3

Qualunque controversia tra le Parti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente protocollo addizionale sarà risolta mediante negoziazione tra le parti stesse.

ARTICOLO 4

Su proposta di una delle Parti, il presente protocollo addizionale potrà essere rivisto in qualsiasi momento con l'accordo di tutte le Parti.

Ogni eventuale revisione entrerà in vigore conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 6.

ARTICOLO 5


Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente protocollo addizionale mediante notifica scritta preventiva alle altre Parti.

Gli effetti della denuncia sopraggiungono sei mesi dopo l'avvenuta ricezione dell'ultima notifica.


ARTICOLO 6

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dall'ultima notifica delle formalità di approvazione richieste dal diritto interno delle Parti.


Redatto a Lisbona il 12 luglio 2005 in quattro esemplari, ciascuno dei quali in lingua italiana, spagnola, francese e portoghese, ciascun testo facente ugualmente fede.




Per la Repubblica Italiana



Per il Regno di Spagna



Per la Repubblica Francese



Per la Repubblica Portoghese


DICHIARAZIONE ANNESSA AL
PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTATO SULLO STATUS DI EUROFOR

(Dichiarazione spagnola)


La Repubblica Italiana, la Repubblica Francese e la Repubblica Portoghese prendono nota del fatto che il Regno di Spagna potrà decidere di applicare le disposizioni menzionate all'articolo 2 del presente protocollo addizionale al trattato relativo allo status di EUROFOR, agli osservatori distaccati presso la Cellula Permanente di EUROMARFOR presente sul proprio territorio. Nel caso in cui la Cellula Permanente di EUROMARFOR è sul suo territorio e agli osservatori distaccati presso tale Cellula vengono applicate le summenzionate disposizioni, il Regno di Spagna ne informa le Parti del presente protocollo.

(Dichiarazione portoghese)


La Repubblica Italiana, il Regno di Spagna e la Repubblica Francese prendono nota del fatto che la Repubblica Portoghese potrà decidere di applicare le disposizioni menzionate all'articolo 2 del presente protocollo addizionale al trattato relativo allo status di EUROFOR, agli osservatori distaccati presso la Cellula Permanente di EUROMARFOR presente sul proprio territorio. Nel caso in cui la Cellula Permanente di EUROMARFOR è ubicata sul suo territorio e agli osservatori distaccati presso tale cellula vengono applicate le summenzionate disposizioni, la Repubblica Portoghese ne informa le Parti del presente protocollo.




Per la Repubblica Italiana



Per il Regno di Spagna



Per la Repubblica Francese



Per la Repubblica Portoghese